



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

COPIA

**SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI,
IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA**

**servizio 3 - lavori pubblici e opere infrastrutturali, immobili comunali,
protezione civile, innovazione tecnologica**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2040 del 24/10/2017

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto RDO MEPA per l'affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria annuale delle centrali termiche presenti negli stabili e nelle scuole di competenza comunale –
:
Incarico per la Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione – C.S.E. determinazione a contrarre – affidamento - CIG Z0F2045604 - rettifica nominativo professionista incaricato

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 53113 del 27.06.2017 di nomina dell'Ing. Giulio Iorio a Dirigente del Servizio 3 "*Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili comunali, protezione civile*";

RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA Deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 20/04/2017 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP periodo 2017/2019;

VISTA Deliberazione di Consiglio comunale n.32 del 20/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

RITENUTO per quanto sopra, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 per l’affidamento del servizio di che trattasi da cui risulta il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali dei lavori in oggetto;

RILEVATO INOLTRE CHE l’art. 32, comma 2 - secondo periodo del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i. dispone che “*Nella procedura di cui all’[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*”;

RILEVATO INFINE CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 2000 del 17.10.2017 è stato erroneamente conferito, per mero refuso, l’incarico per la “Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione e redazione del C.R.E” dei lavori di “*manutenzione ordinaria annuale delle centrali termiche presenti negli stabili e nelle scuole di competenza comunale*” all’Ing. Giovanni Sansonetti;
- il preventivo citato nella determinazione dirigenziale n° 2000 del 17.10.2017, prot. 23716 del 20.03.2017, era stato presentato dal professionista al quale erroneamente è stato conferito l’incarico per i lavori di adeguamento ad uffici dell’ex Scuola di Via Regina Elena;
- sia lo schema di incarico allegato alla predetta determinazione che la certificazione INARCASSA erano riferite all’Arch. HAMID SCIAROCHI al quale si intendeva conferire l’incarico, che ad ogni buon fine si allegano alla presente determinazione dirigenziale;

RITENUTO necessario provvedere alla sistemazione del mero errore materiale commesso;

VISTO:

- Il CIG Z0F2045604;
- Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inarcassa, prot. n° 85741 del 12.10.17, da cui si evince che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale n° 2000 del 17.10.2017 nel seguente modo, al fine di porre rimedio al mero errore materiale commesso per refuso:

1. **ADOTTARE** la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che:
 - a) si intende procede all’affidamento del servizio relativo alla “Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione e redazione del C.R.E” dei lavori di “*manutenzione ordinaria annuale delle centrali termiche presenti negli stabili e nelle scuole di competenza comunale*”;
 - b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 avrà per oggetto l’incarico professionale per la “Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in

Fase di Esecuzione e redazione del C.R.E” dei lavori di “*manutenzione ordinaria annuale delle centrali termiche presenti negli stabili e nelle scuole di competenza comunale*;

c) la scelta del contraente avviene mediante esperimento di gara con ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.o;

2. **AFFIDARE**, ai sensi dell’art. 32, comma 2 - secondo periodo del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i., all’Arch. HAMID SCIAROCHI – CF SCRHMD55T17Z224L - l’incarico professionale per la “Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione e redazione del C.R.E” dei lavori di “*manutenzione ordinaria annuale delle centrali termiche presenti negli stabili e nelle scuole di competenza comunale*” per l’importo di €. 3.657,60 oltre INARCASSA 4% di €. 146,00 ed iva 22% di €. 836,86 pari complessivamente ad €. 4.640,76;
3. **DARE ATTO** la spesa di €. 4.640,76, iva e cassa comprese, trova copertura al capitolo 312 del Bilancio per l’Esercizio 2017 (Imp 2303 – Atto 1048) assunto con determinazione dirigenziale n° 2000 del 17.10.2017;
4. **DARE ATTO** che nel caso dovesse rendersi necessaria l’estensione dell’incarico di cui al punto 2. per la manutenzione degli impianti di condizionamento presenti negli stabili e nelle scuole di competenza comunale, l’importo per l’estensione è determinato pari in €. 972,42 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) di €. 38,90 e IVA (22%) di €. 222,49 per complessive €. 1.233,81;
5. **DARE INOLTRE ATTO** che l’importo per l’estensione dell’incarico di cui al punto 4. troverà opportuna copertura al capitolo 312 del Bilancio per l’Esercizio 2018 (OG 275);
6. **DARE ATTO** che lo schema di contratto per il conferimento dell’incarico di che trattasi è stato già approvato con determinazione dirigenziale n° 2000 del 17.10.2017;
7. **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa;
8. **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto di competenza

Redatto da	Di Gennaro
------------	------------

C:\Users\lbisozzi\AppData\Local\Temp\det_02040_24-10-2017.doc

CIG Z0F2045604

Il Dirigente
F.to Giulio Iorio / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Civitavecchia 27/03/2018

Il Segretario Generale
Caterina Cordella



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2040 del 24/10/2017

Oggetto: RDO MEPA per l'affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria annuale delle centrali termiche presenti negli stabili e nelle scuole di competenza comunale – Incarico per la Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione – C.S.E. determinazione a contrarre – affidamento - CIG Z0F2045604 - rettifica nominativo professionista incaricato

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis, 151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siope
		PRESA D'ATTO - RETTIFICATO NOMINATIVO			0,00	

Civitavecchia li, 25/10/2017

Il Dirigente
Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)

CONTRATTO DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e redazione C.R.E., comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento dei lavori di *“manutenzione ordinaria annuale delle centrali termiche presenti negli stabili e nelle scuole di competenza comunale”*.

tra

il Comune di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, (provincia di Roma), piazzale Gugliemotti, 7, codice fiscale 02700960582 e partita IVA 01104351000, nella persona dell'ing. Giulio Iorio, in qualità di Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente»,

e

L'Arch. HAMID SCIAROCHI, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia al n. 8113, libero professionista, con studio in Civitavecchia (provincia di Roma), Via Leonida Bissolati, 12 (codice fiscale SCRHMD55T17Z224L), di seguito denominato semplicemente «Tecnico incaricato»

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici come meglio individuati all'articolo 3 del presente contratto, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento dei lavori di *“manutenzione ordinaria annuale delle centrali termiche presenti negli stabili e nelle scuole di competenza comunale”*.

2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nell'allegato *“elenco delle prestazioni da effettuare”*.

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nella parte in vigore, ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto: a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'incarico è il seguente: Z0F2045604

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: *non presente*

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti

dallo stesso richiamati, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

3. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

a) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "manutenzione ordinaria annuale delle centrali termiche presenti negli stabili e nelle scuole di competenza comunale", in conformità ai dettati del Codice degli Appalti e del suo Regolamento (D.Lvo 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per la parte in vigore) e del D.Lvo 81/2008;

2. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 3, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

e) il Tecnico incaricato dichiara di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta.

4. Il progettista deve esprimersi, con parere non vincolante, sulle eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In ogni caso egli accetta sin d'ora che l'Amministrazione committente possa introdurre qualunque variante alla progettazione senza possibilità di sindacato sotto il profilo della legittimità o della opportunità. (in ogni caso)

5. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

6. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi del comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;

b) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 6/24

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal tecnico incaricato che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione esecutiva,

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:

a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto oggetto dell'intervento;

b) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del Tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:

a) il progetto tecnico di gara

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:

a) omissis;

b) omissis

c) omissis;

d) omissis

e) omissis

5. omissis.

6. omissis.

7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;

b) che sono disapplicati gli articoli 7 e 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali e di anticipazioni, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste alle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;

c) che sono disapplicati gli articoli 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi parziali, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;

d) omissis

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di inizio lavori e avranno fine ad approvazione del certificato di regolare esecuzione

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per cento dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.

2. omissis

3. omissis

4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura del cinque per cento del corrispettivo contrattuale

5. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; altresì prendono atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;
- i) reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento, per la quale il Tecnico incaricato ha offerto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e imm modificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, l'importo è determinato pari a 3.657,60 € (tremilaseicentocinquantasette/60 euro) oltre C.N.P.A.I.A. (4%) di €. 146,00 (centoquarantasei/00 euro) e IVA (22%.) di €. 836,86 (ottocentotrentantasei/86 euro);
3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
4. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni normali
5. I corrispettivi di cui al comma 2 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi;
6. I corrispettivi di cui al comma 2 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 5 in sede di approvazione della progettazione esecutiva,
7. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

8 Qualora dovesse rendersi necessaria l'eventuale estensione dell'incarico per la manutenzione degli impianti di condizionamento presenti negli stabili e nelle scuole di competenza comunale l'importo per l'estensione dell'incarico è determinato pari a 972,42 € (novecentosettantadue/42 euro) oltre C.N.P.A.I.A. (4%) di €. 38,90 (trentotto/90 euro) e IVA (22%.) di €. 222,49 (duecentoventidue/49 euro);

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati utilizzando i coefficienti approvati con il decreto ministeriale 143/2013, in quanto compatibili, applicandoli agli importi delle singole prestazioni di cui al comma 2. Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione è effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, commi 3, 5 e 7, nonché le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei seguenti casi:

a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivo, così come stabilito all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

a) acconto del 50% della parcella, dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esecuzione del 50% dei lavori da eseguirsi.

b) il saldo del 50% della parcella relativa alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione ed al collaudo, dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'approvazione del CRE.

c) ESTENSIONE CONTRATTUALE 100% della parcella per la Direzione dei Lavori, del Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione ed al collaudo, dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'approvazione del CRE

2. omissis;

3. omissis;

4. omissis;

5. omissis;

6. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23, comma 1.

7. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
- b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
- c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 6, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
- e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

8. omissis

9. omissis

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali

4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 12 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3.

Art. 16. (Assicurazione)

1. Il Tecnico incaricato dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale che copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
2. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori.
3. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, che con la sottoscrizione del presente atto viene resa, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;
3. omissis
4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, allegato.

3. Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. Per le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, le Parti, rinviando espressamente alle norme 205 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Civitavecchia.

Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 21. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso Via Leonida Bissolati, 12 in 00053 Civitavecchia (Roma). Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

3. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento.

Art. 22. Omissis

Art. 23. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Professionista si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente prestazione, con l'indicazione del relativo codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) .

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento professionale devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il Professionista altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

3. Il Professionista accetta, ancora, la risoluzione espressa del presente contratto che verrà immediatamente attivata dall'amministrazione comunale in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.

4. Il Professionista si assume, inoltre, l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla suddetta legge informandone contestualmente l'amministrazione comunale e la Prefettura territorialmente competente.

5. Il Professionista si obbliga a fare inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti da stipulare con i suoi collaboratori relativi al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge 6. In caso di violazione delle suddette disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 24. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.

3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.

Firmato:

Il Tecnico
Arch. Hamid Sciarochi
(Atto firmato digitalmente)

Per il Comune di Civitavecchia
Il Dirigente
Ing. Giulio Iorio
(Atto firmato digitalmente)

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

332476/171.2.1/STAP03


Spett.le
SERVIZIO 3 - SEZIONE LAVORI PUBBLICI
OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZIONI
SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3 LAVORI PUBBLICI IMMOBILI E
SICUREZZA
VIA TARQUINIA, 30
00053 CIVITAVECCHIA RM

Roma, 12 ottobre 2017

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva Arch. Hamid Sciarochi - richiesta del 12/10/2017**

L'Arch. **Hamid Sciarochi**, nato a IRAN il 17/12/1955, codice fiscale SCRHMD55T17Z224L, matricola 332476 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 12/10/2017, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)



Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.